

Legge regionale 10 settembre 2014, n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

(BURC n. 42 del 11 settembre 2014)

Art. 1

(Modifica all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della [l.r. 25/2004](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.»;
 - b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.»;
 - c) *dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: «4 ter. La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.».*¹

Art. 3

(Differimento dell'efficacia della legge)

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

¹ Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, pubblicato sul [BURC n. 51 del 16.10.2014](#), è stato disposto l'annullamento parziale dell'atto di promulgazione della presente legge di revisione statutaria, limitatamente alla lett. c) dell'art. 2, comma 1.